

Allegato "C" 4

al Repertorio n. 2626

"PRO BELVEDERE APS" e Raccolta n. 2100

STATUTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017, del D.Lgs. 36/2021 e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "PRO BELVEDERE APS", il quale assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La locuzione "Associazione di promozione sociale" potrà essere automaticamente inserita nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione, in quanto esercente attività sportiva, richiederà inoltre l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e alla federazione sportiva competente.

L'Associazione ha sede legale in frazione Villa di Villa del Comune di Cordignano (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata indeterminata e opera nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 2 – Statuto e norme applicabili

L'Associazione è disciplinata dal Codice civile, dal D.Lgs. 117/2017, dal D.Lgs. 36/2021, per quanto riguarda l'attività sportiva esercitata, dalla normativa vigente in materia e dal presente statuto.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per disciplinare ulteriori aspetti organizzativi.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

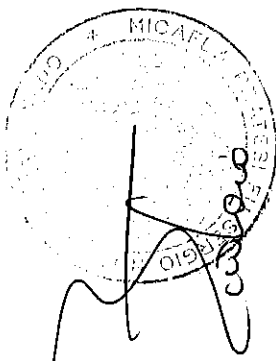
L'Associazione procederà inoltre alla propria affiliazione alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FCI, è nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla


Lucrezia Procesi

Edoardo Bernini

violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

ARTICOLO 3 – Finalità e attività

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promozione delle tradizioni, della storia locale, della cultura, del paesaggio e del territorio in cui opera l'Associazione, con particolare riferimento alla frazione di Villa di Villa di Cordinano (TV);
- favorire l'aggregazione sociale, riunendo in associazione tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione della località;
- tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, storici, artistici, culturali, enogastronomici e folcloristici del luogo e della zona, proponendo altresì alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della località;
- salvaguardare e promuovere, anche sotto il profilo turistico, il patrimonio ambientale e paesaggistico della frazione di Villa di Villa di Cordinano (TV), promuovendone la tutela e la cura;
- favorire la partecipazione della popolazione alla pratica del volontariato e alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale;
- sviluppare e diffondere attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Ciclismo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono quelle di cui alle lettere e), f), i), k), t) e u) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, vale a dire:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

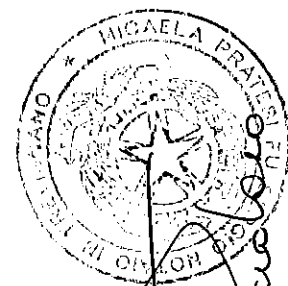
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà so-

ziale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più graditi la qualità della vita dei residenti e il soggiorno dei turisti e a favorire l'aggregazione sociale e la promozione della storia, della cultura, del paesaggio e dei prodotti del territorio;

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività;
- collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- partecipare a manifestazioni ed iniziative promosse da altri enti od associazioni per il perseguimento delle finalità comuni anche all'Associazione;
- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- esercitare l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, e con il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021; a tale fine l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente;
- partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Ciclismo compresa l'attività paralimpica;
- per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.



Handwritten signature: Nicoletta Pileri

Handwritten signature: Edoardo Benetto

ARTICOLO 4 – Ammissione degli Associati

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere Associati anche i minorenni, in tal caso la domanda di ammissione ad associato dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni di promozione sociale e gli altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'associazione sono rappresentati dal presidente o da altro soggetto da esso delegato.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è decisa dal Presidente su Domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La decisione deve essere assunta, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la decisione assunta dal Presidente in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato al domicilio risultante dal "Libro degli Associati" entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recedere.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5 - Domicilio degli Associati

Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati"; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro degli Associati" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 17;
- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 - Volontari e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 8 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde automaticamente per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa per tre annualità consecutive o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario") ed il Tesoriere (d'ora innanzi il "Tesoriere");
- l'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, con funzioni anche di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. È l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, iscritti nel Libro degli Associati, che siano maggiori di età e in regola con il pagamento della quota sociale; gli Associati minorenni hanno diritto di assistere all'assemblea ma esercitano il voto tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.



Edoardo Banti

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Treviso.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, messaggistica telefonica o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli Associati oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo quanto di competenza del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli Associati che sono associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro hanno diritto a un solo voto per ente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ARTICOLO 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici), eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Gli Associati che sono associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro fanno parte del Consiglio direttivo in persona del presidente o di altro soggetto delegato.

Possono ricoprire cariche sociali solamente gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica ovvero quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati.

Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

In caso di morte o dimissioni o di revoca di un membro del Consiglio direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti dall'Assemblea. Qualora questi non potesse o volesse accettare oppure fosse esaurita la lista dei candidati non eletti e il numero dei membri del Consiglio direttivo fosse uguale o inferiore a 9 (nove) nove, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato, mediante le stesse modalità previste per l'assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. La riunione è comunque valida, anche se convocata con un preavviso inferiore, purché tutti i membri del Consiglio direttivo esprimano il loro assenso allo svolgimento della stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,



ceoloso

Giuseppina

Edoardo Benetti

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- elegge tra i suoi componenti il Vice-presidente;
- elegge tra i suoi componenti il Segretario;
- elegge tra i suoi componenti il Tesoriere;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri associativi di sua competenza;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina la procedura per l'ammissione degli Associati;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai membri del Consiglio direttivo è dovuto solamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

ARTICOLO 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dal Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

ARTICOLO 16 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere coadiuvano il Presidente.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- ogni altro compito attribuito dal Consiglio direttivo nel rispetto delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto agli altri organi.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilancio di esercizio, che sottopone al Consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei libri, dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- ogni altro compito attribuito dal Consiglio direttivo nel rispetto delle competenze riservate dalla legge e dallo statuto agli altri organi.

ARTICOLO 17 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18 - Libri associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

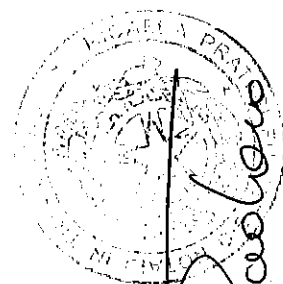
- a) il libro degli Associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'articolo 15, tenuto a cura dell'organo di controllo;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo, per i libri sociali e i registri tenuti a cura del Consiglio direttivo, o all'organo di controllo, per il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ARTICOLO 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;



Lucrezia Pelen

Edoardo Benti

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse secondo l'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica è di almeno Euro 15.000.

ARTICOLO 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 22 - Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ARTICOLO 23 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 25 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 26 - Responsabilità e assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte risponde unicamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 28 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 29 - Attività sportiva e rapporti con le federazioni sportive

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Ciclistica Italiana od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

I tesserati (che possono essere anche non Associati) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) atleti;
- c) tecnici, istruttori;
- d) giudici/arbitri;
- e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli Associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – articoli 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

ARTICOLO 30 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Dlgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 32 - Norma transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Edoardo Benetti

ER

Riccardo Procesi

